

**LIBRI DI TESTO**  
**(Art. 68, comma 6)**

In conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo, le agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo – fino ad ora attuate dagli Enti Locali a favore degli studenti di scuola media – vengono estese al primo biennio delle secondarie di secondo grado e la compilazione dei testi scolastici per queste due classi, come per tutte le classi dell'obbligo, dovrà osservare le norme e le avvertenze tecniche fissate per decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Una novità assoluta è rappresentata dalla possibilità di noleggio dei libri di testo. Sono autorizzate a questo le istituzioni scolastiche, le reti di scuole, le associazioni di genitori.

Escluso l'intervento diretto di associazioni all'uopo costituite, l'operazione si presenta con esiti di indubbio vantaggio e risparmio per le famiglie.

Non è chiaro tuttavia di quali e quanti fondi le scuole/reti di scuole potranno disporre per l'acquisto dei testi scolastici da noleggiare agli studenti, né se questa nuova modalità si affiancherà o sostituirà interamente la formula oggi in uso del comodato.